

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 373-C)

RELAZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(RELATORE DE ZAN)

Comunicata alla Presidenza il 25 novembre 1980

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Nuova istituzione di una Commissione d'inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti

*approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 25 gennaio 1980
modificato dalla 7^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei
deputati nella seduta del 31 luglio 1980 (V. Stampato n. 1334)*

d'iniziativa del senatore SIGNORI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'11 agosto 1980*

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 373, approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 25 gennaio 1980, fu già in quell'occasione ampiamente discusso. Non sembra pertanto necessario riassumerne il significato e ricordarne l'importanza. La costituzione di una nuova commissione d'inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare si è resa necessaria in quanto l'analoga commissione, costituita nella precedente legislatura, non aveva concluso i suoi lavori.

Il disegno di legge approvato dal Senato manteneva inalterata la composizione della Commissione così com'era prevista dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1977, n. 596. La Camera dei deputati ha ritenuto opportuno modificarla, elevando il numero dei componenti da trenta a quaranta, sempre con ripartizione paritetica tra senatori e deputati.

La modifica apportata consente di assicurare « la presenza di un rappresentante per

ciascuna componente politica costituita in Gruppo in almeno un ramo del Parlamento », come recita esplicitamente il secondo comma dell'articolo 1 approvato dalla Camera dei deputati. Gli stessi criteri vengono mantenuti per le sostituzioni che si rendessero necessarie.

Una modifica formale è stata apportata all'articolo 3. La dizione sintetica « Senato », propria dell'uso, è stata più correttamente completata in « Senato della Repubblica ».

La Commissione difesa del Senato ha concordato con gli emendamenti proposti dalla Camera dei deputati e ne sollecita l'approvazione, anche per consentire, in tempi brevissimi, la costituzione della Commissione dalle cui conclusioni il Governo potrà trarre utili indicazioni e garanzie per il funzionamento del delicato settore degli approvvigionamenti militari.

DE ZAN, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore BRANCA)

5 novembre 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle commesse di armi, mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti centrali destinati all'Esercito, alla Marina ed alla Aeronautica militare, con i compiti, i poteri, i limiti, la composizione e le modalità di organizzazione e funzionamento già previsti dagli articoli 1, 2, 3, 5 e 6 della legge 8 agosto 1977, n. 596, per la Commissione sulla base di tale legge costituita.

Art. 2.

Ai fini dell'attività della Commissione istituita con l'articolo precedente sono fatti salvi gli atti compiuti dalla Commissione di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 596, e sono acquisiti la documentazione ed ogni altro elemento istruttorio da essa raccolto.

Art. 3.

La Commissione istituita con la presente legge concluderà i propri lavori presentando la relazione al Senato e alla Camera dei

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle commesse di armi, mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti centrali destinati all'Esercito, alla Marina ed alla Aeronautica militare, con i compiti, i poteri, i limiti e le modalità di organizzazione e funzionamento già previsti dagli articoli 1, 2, 3 e 6 della legge 8 agosto 1977, n. 596, per la Commissione sulla base di tale legge costituita.

La Commissione è composta da venti senatori e venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.

Con gli stessi criteri e con la stessa procedura si provvederà alle sostituzioni che si rendessero necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare.

La Commissione elegge nel suo seno il presidente, due vice presidenti e due segretari.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

La Commissione istituita con la presente legge concluderà i propri lavori presentando la relazione al Senato della Repubblica

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

deputati entro il termine di un anno a decorrere dalla data del suo insediamento.

Le spese per il funzionamento della Commissione e quelle per le consulenze e collaborazioni esterne ritenute necessarie sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

e alla Camera dei deputati entro il termine di un anno a decorrere dalla data del suo insediamento.

Le spese per il funzionamento della Commissione e quelle per le consulenze e collaborazioni esterne ritenute necessarie sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 4.

Identico.